

Tribunale di Palermo
Sez. IV Civile – Fallimentare
Il Presidente

Palermo, 16 dicembre 2020

Al Presidente del Tribunale

ai Curatori fallimentari

ai Commissari giudiziali

ai professionisti incaricati

al Funzionario Dirigente della Cancelleria

Oggetto: Circolare 2/2020

Modalità di redazione e deposito delle istanze.

Al ~~duplice~~ scopo di rendere ancor più fluide le interlocuzioni tra i giudici delegati, la cancelleria ed i professionisti che a vario titolo operano nelle procedure concorsuali (segnalandosi, in proposito, come nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2020 siano stati accettati dalla cancelleria fallimentare ben 78.000 atti telematici), appare opportuno richiamare l'attenzione dei destinatari della presente circolare su alcune prescrizioni ancora oggi non infrequentemente disapplicate.

1

Già a far data dal 15 giugno 2017 la DGSIA ha previsto modalità vincolate per la presentazione delle istanze relative alla liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti, risultando perciò ormai inaccettabili tutte quelle istanze che vengono depositate genericamente utilizzando la voce "atto non codificato" in luogo dell'evento specifico "istanza di liquidazione di compenso o

di acconto”.

La non corretta implementazione degli applicativi ministeriali pregiudica invero l'attendibilità del dato massivamente espungibile dai sistemi telematici, vanifica l'efficacia dell'attività di controllo spettante agli organi di vigilanza, ed obbliga gli uffici amministrativi ad attività interlocutorie che ne rallentano l'incisività.

E' pertanto assolutamente necessario che le istanze di liquidazione vengano depositate mediante utilizzo dell'apposito evento, e che venga altresì compilato, nell'apposito *form* disponibile sui redattori più evoluti, ogni altro campo destinato a raccogliere la data di nomina ed ogni altro dato riguardante i legali, coadiutori, consulenti e notai.

Alla richiesta di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti andrà sempre allegato, inoltre, il relativo decreto di nomina o di conferimento dell'incarico.

2

Deve poi darsi atto, non senza un certo disappunto, della crescente diffusione del deposito di istanze “non codificate” riguardanti ogni altra attività endofallimentare. Il fenomeno si è progressivamente accentuato sino ad assumere proporzioni assolutamente allarmanti in termini percentuali e che espongono ogni articolazione dell'ufficio fallimentare a possibili rilievi ispettivi.

La prassi, qualificabile in termini di vera e propria scorciatoia, consente per un verso ai professionisti di ridurre i tempi di invio e deposito, ma per altro verso riversa sugli uffici di cancelleria un onere addizionale che amplia a dismisura i tempi di lavorazione delle istanze (ove solo si ponga mente al fatto che anche una frazione temporale minima, supplementare, destinata alla lettura, interpretazione e qualificazione di ciascuna istanza per introdurla correttamente nel registro SIECIC, assume connotazioni rovinose se moltiplicata per il numero delle istanze che vengono depositate quotidianamente), e che rischia anche di provocare incertezze e disguidi nella misura in cui la qualificazione ad opera del personale amministrativo dovesse discostarsi dall'effettivo contenuto di istanze complesse.

Ancorchè utilizzando una formula meno precettiva, è quindi doveroso sollecitare l'utilizzo degli appositi codici, nelle maschere di inserimento dati degli applicativi utilizzati dai curatori per interfacciarsi coi registri telematici,

per tutte le istanze rivolte ai giudici delegati ed al Tribunale.

Sarà cura del personale di cancelleria e dei giudici delegati segnalare le più significative e reiterate inottemperanze ingiustificate al superiore invito.

3

Il “Protocollo operativo per la corretta attuazione del processo civile telematico in materia fallimentare”, del 4 ottobre 2016, approvato dal Presidente e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo, nonché dai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, contiene, tra l’altro, le seguenti previsioni:

<<Nei fallimenti dichiarati antecedentemente al mese di marzo 2002, occorre che sia indicata, in qualunque istanza presentata dal curatore fallimentare, l’eventuale disponibilità di fondi; in caso positivo, dovendo essere, infatti, corrisposti gli importi concernenti l’imposta di bollo, le relative marche dovranno essere scansionate e inoltrate unitamente all’istanza e, successivamente, all’atto delle ricezione della ricevuta telematica di avvenuta consegna alla cancelleria, depositate in originale nella cancelleria medesima.

Nel caso contrario di indisponibilità di fondi, tale annotazione dovrà essere indicata nelle istanze telematiche inviate, prima ricordate.

Per quel che concerne l’attività relativa alla fase di chiusura delle procedure fallimentari, il curatore dovrà: verificare se siano state corrisposte all’Erario, le spese di giustizia inerenti la procedura e le cc.dd. “spese di chiusura”, e nel caso negativo, provvederà, tempestivamente, alla corresponsione del dovuto, fornendone prova cartacea alla cancelleria. Eseguito tale adempimento, la cancelleria medesima procederà ad acquisire nel sistema informatico copia scansionata dell’attestazione di avvenuto pagamento. Attività, quest’ultima, propedeutica al deposito dell’istanza di chiusura, da presentarsi telematicamente>>.

L’esperienza quotidiana testimonia come la prescrizione relativa alla indicazione, nelle istanze rivolte al giudice delegato, circa la disponibilità, o meno, di fondi, non risulti oggetto di applicazione generalizzata, con conseguenti rallentamenti ed equivoci specie allorquando il fallimento sia prossimo alla fase di chiusura.

Ed è accaduto, purtroppo, che l’omessa o intempestiva verifica e



quantificazione delle spese, prima della predisposizione dei riparti, abbia reso necessari interventi riparatori successivi, intuibilmente pregiudizievoli per i professionisti.

Donde la necessità di richiamare l'attenzione dei curatori verso tali specifici adempimenti.

4

Come è noto, l'applicativo ministeriale utilizzato per la gestione del ruolo fallimentare offre al giudice delegato la possibilità di provvedere sulle istanze dei curatori applicando "timbri", destinati a rendere più agevole l'attività del giudice, che il sistema informatico colloca automaticamente nel margine superiore della pagina, sul presupposto implicito che questo, come di consueto nei documenti legali, venga lasciato libero dall'autore dell'istanza.

Onde evitare sovrapposizioni che potrebbero rendere il "timbro" parzialmente incomprensibile, è quanto mai opportuno, pertanto, che tale spazio (di almeno tre centimetri), destinato ad accogliere il sintetico decreto del giudice delegato, venga lasciato libero da qualsiasi stampigliatura o annotazione.

5

Si ritiene opportuno, ancora, invitare i curatori a segnalare con evidenza, su ogni istanza, o almeno su quelle relative ad attività per le quali siano previsti il parere o l'autorizzazione del Comitato dei Creditori, se lo stesso sia stato, o meno, costituito.

6

Avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 111 *bis* L.F., è necessario che allorquando vengano richiesti pagamenti fuori riparto, venga espressamente segnalato al giudice delegato se i fondi disponibili siano sufficienti a soddisfare integralmente tutti i creditori in prededuzione.

7

E' quanto mai opportuno, al fine di evitare incertezze o richieste di chiarimenti che ne procrastinerebbero l'evasione, che, nei procedimenti contenziosi, alle richieste di liquidazione dei compensi avanzate dai legali di procedure concorsuali ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato




venga allegato non soltanto l'originario decreto del giudice delegato contenente l'attestazione di **insufficienza dei fondi** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 D.P.R. 115/2002, ma anche uno specifico decreto di **aggiornamento** circa la persistenza della medesima condizione di incapienza.

Grato fin d'ora per l'attenzione, colgo l'occasione per ringraziare tutti i professionisti per la faticosa collaborazione prestata per il buon andamento delle attività dell'ufficio fallimentare nel corso dell'anno - per varie ragioni risultato estremamente faticoso, caratterizzato dalla proiezione di ogni articolazione dell'ufficio in una dimensione telematica impensabile appena alcuni mesi fa - che sta per concludersi, e per augurare calorosamente un sereno Natale.

La Cancelleria curerà la trasmissione della presente circolare a tutti i curatori, tramite PEC, ne curerà inoltre la consegna al Presidente del Tribunale per la prescritta autorizzazione alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Palermo, box "Aste Giudiziarie", cartella "Circolari e Direttive", e provvederà se del caso, all'esito, alla relativa pubblicazione.

Il Presidente di Sezione

Giovanni D'Antoni



TRIBUNALE DI PALERMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Palermo, li 17/12/2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Casimira LUPO

